



**DELIBERAZIONE N. 21 DEL 28.02.2023**

**OGGETTO: “Regolamento in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere” (art. 12 Legge n. 241/1990 e s.m.i.). Art. 5 - “Spese ammissibili” (commi 1, 2 e 3), art. 10 - “Controllo sullo svolgimento dell’iniziativa, liquidazione ed erogazione del contributo” (commi 3 e 4), art. 4 - “Soggetti destinatari dei contributi camerali” (commi 1 e 2). Indicazioni applicative.**

Il Vice Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, riferisce che l'art. 4 comma 1 del vigente Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici prevede che:

*“Possono accedere ai contributi camerali:*

- *Associazioni di categoria ed Associazioni territoriali;*
- *Enti e soggetti pubblici ed Organismi a prevalente capitale pubblico;*
- *Enti ed Organismi privati o altri soggetti privati portatori di interessi generali del sistema delle imprese o di componenti della comunità economica e civile locale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i consorzi di imprese non aventi finalità di lucro ed i soggetti del terzo settore).”*

L'art. 4 comma 2 statuisce:

*“Soggetti diversi non possono avanzare richiesta di contributo per una medesima iniziativa, se non congiuntamente ed indicando il soggetto capofila cui destinare il contributo.”*

In tal caso (iniziativa promossa congiuntamente da soggetti) - ai sensi dell'art. 10 comma 3 - *la rendicontazione dovrà essere presentata dal “soggetto capofila”; il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell'iniziativa e i documenti di spesa e di quietanza potranno essere intestati ai singoli partner.*

L'art. 5 comma 1 prevede che:

*“Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili le spese dirette, sostenute dal soggetto proponente e documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento intestate al soggetto richiedente e beneficiario del contributo, riferite a prestazioni di servizio o acquisto di beni non durevoli o collaborazioni occasionali e direttamente imputabili all'iniziativa.”*

L'art. 5 comma 3, nel prevedere che *“I documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto richiedente e intestati allo stesso sono ammessi purché specificatamente riferiti all'iniziativa e inerenti alle spese di cui al comma 1”*, introduce la possibilità che il soggetto richiedente e destinatario del contributo, anziché rivolgersi a fornitori esterni, si avvalga, per realizzare l'opera, di propri soggetti controllati/collegati.

In questo caso il soggetto richiedente e destinatario del contributo (ad es. Associazione di categoria) riceverà una fattura da un soggetto da lui controllato/collegato



che emetterà questa fattura, ed il soggetto richiedente gliela pagherà. Il comma ammette la rendicontazione di questa spesa purché riferita specificatamente all'iniziativa.

Tale circostanza risulta ulteriormente chiarita da quanto successivamente precisato nell'art. 10, comma 4, che specifica *"Non saranno considerati validi ai fini dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal soggetto richiedente e destinatario del contributo, anche se dallo stesso controllati o collegati a qualsiasi titolo"*.

In pratica risulta essere presupposto imprescindibile per la validità della documentazione che la fattura sia intestata e pagata dal soggetto richiedente e beneficiario del contributo.

Alcune difficoltà interpretative sembrano sorgere nel collegamento tra l'art. 5, comma 3, e l'art. 10, comma 4, ma da una lettura coordinata degli articoli in questione emerge che le fatture emesse da un soggetto che è controllato/collegato al richiedente e beneficiario del contributo, relative a somme pagate da quest'ultimo, sono ammissibili purché rientrino nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento, in quanto trattasi di una spesa relativa al progetto. Al contrario non sarà possibile ritenere valide ai fini della rendicontazione fatture emesse da fornitori terzi e pagate da un soggetto controllato/collegato al richiedente beneficiario del contributo.

Interviene il Segretario Generale che rammenta che ai sensi della legge 241/90 la Camera di Commercio di Bari ha adottato specifico regolamento per l'erogazione dei contributi che prevede i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione si deve attenere sia in fase di concessione che di erogazione degli stessi, al fine di soddisfare la fondamentale esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa. La richiesta di adeguata rendicontazione, nel rispetto delle regole sancite, rispetta il dettato normativo e si atteggia a principio generale in forza del quale l'attività di erogazione da parte dell'amministrazione deve, in ogni caso, rispondere a riferimenti oggettivi, predefiniti e pubblici. Indicazioni operative non rispondenti al dettato regolamentare potrebbero dare adito a una condotta negligente e superficiale con conseguente violazione sostanziale della disciplina generale di riferimento.

Riprende la parola il Vice Presidente che invita l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

## LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Vice Presidente, l'intervento del Segretario Generale e di tutti i componenti di Giunta presenti;
- Vista la *Legge n. 580/1993 e s.m.i.*;
- Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il *D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"*;



- Visto il vigente *Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 dell'08.02.2022 "Deliberazione di Giunta n. 51 del 29.06.2021. Determinazioni"*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022*;
- Visti l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- Visto che l'art. 5 comma 1 dell'anzidetto Regolamento prevede che:  
*"Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili le spese dirette, sostenute dal soggetto proponente e documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento intestate al soggetto richiedente e beneficiario del contributo, riferite a prestazioni di servizio o acquisto di beni non durevoli o collaborazioni occasionali e direttamente imputabili all'iniziativa."*;
- Considerato che il principio generale, ai sensi dell'art. 5 comma 2, è che la documentazione di spesa deve essere intestata (nel senso pagata) dal soggetto richiedente e destinatario del contributo; quindi, la fattura deve essere emessa dal fornitore del bene/servizio/lavoro e destinata al richiedente e destinatario del contributo;
- Ritenuto che l'art. 5 comma 3, nel prevedere che *"I documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto richiedente e intestati allo stesso sono ammessi purché specificatamente riferiti all'iniziativa e inerenti alle spese di cui al comma 1"*, introduce la possibilità che il soggetto richiedente e destinatario del contributo, anziché rivolgersi a fornitori esterni, si avvalga, per realizzare l'opera, di propri soggetti controllati/collegati (CAT, ad esempio). In questo caso il soggetto richiedente e destinatario del contributo (ad es. Associazione di categoria) riceverà una fattura da un soggetto da lui controllato/collegato che emetterà questa fattura, ed il soggetto richiedente gliela pagherà. Il predetto comma ammette la rendicontazione di questa spesa purché riferita specificatamente all'iniziativa;
- Considerato che l'art. 10 comma 4 non considera validi i documenti di spesa intestati e pagati da un soggetto diverso dal richiedente e destinatario del contributo anche se dallo stesso controllato o collegato a qualsiasi titolo, risultando presupposto imprescindibile per la validità della documentazione che la fattura sia intestata e pagata dal soggetto richiedente e beneficiario del contributo;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,



## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di dare atto che nel caso in cui uno dei soggetti ammessi a contributo camerale, come individuati dall'art. 4 comma 1 del vigente Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, dichiarati di volersi avvalere nella realizzazione di un progetto di un proprio soggetto controllato/collegato, in fase di rendicontazione troveranno applicazione l'art. 5, comma 3, e l'art. 10 comma 4, del medesimo Regolamento;
2. per l'effetto, di confermare l'applicazione - nel senso esplicitato - delle richiamate norme del vigente Regolamento camerale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici anche con riferimento alle procedure di concessione dei contributi di cui è in corso la gestione;
3. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL VICE PRESIDENTE  
(Dott. Pietro Piccioni)